



COMUNE DI TERRE DEL RENO

Provincia di Ferrara

DETERMINAZIONE N. 382 del 13-08-2026

Ufficio: OPERE PUBBLICHE

Oggetto: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGGIUDICATARIO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 36/2023, CON CONSEGUENTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO URBANISTICO ATTUATO CON PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO LOTTIZZAZIONE GIOVANNINA - VIA PASQUINI - CUP J91B22001420004 - CIG BA313CB005.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DATO ATTO che il Responsabile del V Settore – LLPP – Reti - Patrimonio Ing. Agnese Malagoli ed il Responsabile del VI Settore Edilizia Urbanistica - Ambiente – SUAP Geom. Sitta Stefano in qualità di Vice responsabile, risultano entrambi in congedo ordinario per ferie e pertanto vengono sostituiti dal Segretario Comunale Dott. Giovanni Cirillo.

PRESO ATTO che ai sensi dell'Art.97 Dlgs n.267/2000, sono attribuiti al Segretario Comunale i compiti di sovrintendenza e coordinamento dei responsabili dei servizi/dirigenti e che, sulla base di tali disposizione, il Segretario Comunale può sottoscrivere gli atti di competenza degli stessi in caso di loro assenza.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.2 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "Disposizioni in merito agli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi degli Artt. 16,17, 18,19 del CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 comparto funzioni locali, conferimento, revoca, sostituzioni dal 01/02/2026 alla data di scadenza del mandato del Sindaco" con il quale vengono affidati ai dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari ad elevate qualificazione, per il settore V LLPP-Reti-Patrimonio, viene individuata l'Ing. Agnese Malagoli, stabilendo che in caso di assenza simultanea dell'incaricato di EQ e del sostituto individuato le funzioni saranno attribuite al Segretario Comunale.

VISTO il decreto n. 19 del 29/07/2022, con il quale è stato individuato il Segretario Comunale nella persona del Dott. Giovanni Cirillo.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.44 del 28/01/2026 del Responsabile del Settore V si decide di contrarre ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sono stati approvati gli atti per l'avvio dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.36/2023 per la realizzazione dei lavori di completamento delle opere di

urbanizzazione del comparto urbanistico della lottizzazione Giovannina – via Pasquini, località Sant'Agostino" - CUP j91b22001420004;

- per la selezione degli operatori economici si procede mediante il portale ME.PA. Acquistinretepa, ad attivare manifestazione d'interesse (FASE 1) alla quale hanno risposto n.28 operatori che a seguito dei controlli eseguiti sono risultati tutti idonei a partecipare alla successiva FASE 2 – Richiesta di offerta, così come riportato nel verbale di apertura buste manifestazione d'interesse del 12/02/2026 di cui al protocollo n.2809 e relativa pubblicazione all'albo pretorio n.140 del 12/02/2026;
- con lettera di invito a presentare offerta di cui al protocollo n.3772 del 24/02/2026, inviata agli operatori economici individuati con la FASE 1, si avvia la FASE 2;
- con verbale protocollo n.7853, pubblicato all'albo pretorio n.355 del 21/04/2026, si definisce graduatoria definitiva della procedura e si propone l'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta SELVA MERCURIO SRL con sede in Via Dante n.108 Como C.F./P.I.V.A. 01721450136, che ha offerto un ribasso pari al 12,88% pari ad Euro 33.384,46 sull'importo a base di gara di Euro 259.196,13, determinando un importo lavori pari ad Euro 225.811,67 (IVA esclusa) oltre ad Euro 12.875,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 238.687,03 oltre I.V.A.al 10 di legge per totali Euro 262.555,73 I.V.A. compresa;
- con determinazione 303 del 22/06/2026 del Responsabile del Settore V si dispone pertanto aggiudicazione dell'appalto in favore di SELVA MERCURIO S.r.l., efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- in data 16/06/2026 si è svolto un incontro in videoconferenza con l'impresa finalizzato alla programmazione dell'avvio dell'esecuzione;
- in data 24/06/2026 si è svolto un incontro in presenza con l'impresa e il Direttore dei Lavori, presso il cantiere, nel corso del quale l'appaltatore ha rappresentato verbalmente criticità in ordine alla remuneratività di alcune lavorazioni, con particolare riferimento ai conglomerati bituminosi, nonché l'esigenza di disporre di ulteriore tempo per l'organizzazione del cantiere e dei subappaltatori;
- successivamente all'incontro, il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, è stato trasmesso all'impresa per la controfirma;
- in data 01/07/2026, prot.12807, a fronte della mancata restituzione del verbale di consegna lavori, il RUP ha trasmesso formale sollecito;
- in data 02/07/2026 prot.12856 l'impresa ha restituito il verbale di consegna sottoscritto con riserva, contestando la remuneratività di alcune lavorazioni, chiedendo l'applicazione dei meccanismi di revisione prezzi e rappresentando l'impossibilità di dare concreto avvio ai lavori prima del 15/09/2026, con contestuale richiesta di proroga del termine contrattuale di almeno 75 giorni;
- in data 03/07/2026 prot.13000 il RUP ha formalmente riscontrato la comunicazione dell'impresa, contestando, allo stato degli atti, la genericità e l'infondatezza delle riserve formulate, non riconoscendo modifiche delle condizioni economiche e temporali dell'appalto e invitando l'impresa a dare immediato corso agli adempimenti conseguenti alla consegna e alla programmazione operativa del cantiere;
- in data 07/07/2026 prot.13103 la ditta comunica parere di illegittimità circa la sottoscrizione della consegna lavori in quanto non ha stipulato le polizze necessarie al regolare avvio dei lavori;
- in data 07/07/2026 prot. 13137 il RUP comunica che la mancata presentazione delle polizze è da imputarsi all'impresa e assegna un termine massimo di tre giorni per provvedere con sollecitudine e informare in merito;
- in data 13/07/2026 la ditta trasmette bozza delle polizze di cui il RUP prende visione e propone modifiche in quanto non corrette;
- successivamente, l'impresa ha trasmesso ulteriore bozza delle polizze richieste, sulle quali la Stazione Appaltante ha formulato per due volte osservazioni e richieste di correzione, senza che, nonostante le interlocuzioni intercorse, SELVA MERCURIO S.r.l. abbia mai provveduto alla produzione delle polizze nella loro versione definitiva;
- ai sensi degli artt. 18, comma 2, e 55 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante ha tempestivamente avviato il procedimento volto alla stipulazione del contratto entro i termini di

legge e con nota prot. n. 13633 del 13/07/2026 la Stazione Appaltante ha convocato codesta Società indicando tre distinte date utili per la stipulazione del contratto;

- su richiesta dell'aggiudicatario è stato successivamente concesso un ulteriore differimento, fissando una quarta data per la sottoscrizione del contratto;
- con nota prot. n. 14650 del 28/07/2026 codesta Società comunicava l'impossibilità a presentarsi anche alla quarta convocazione, fissata per il 28/07/2026;
- con nota prot. n. 14688 del 28/07/2026 questa Amministrazione diffidava formalmente codesta Società ad adempiere agli obblighi conseguenti all'aggiudicazione, convocandola definitivamente per il giorno 31 luglio 2026 alle ore 11.30 ed evidenziando le conseguenze derivanti dall'eventuale ulteriore inadempimento;
- con PEC acquisita al protocollo comunale n. 14843 del 30/07/2026 codesta Società ha dichiarato espressamente che non presenzierà alla stipulazione del contratto fintanto che la Stazione Appaltante non predisporrà un prospetto economico volto a riconoscere maggiori importi mediante l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, subordinando quindi la stipulazione del contratto all'accoglimento di una propria pretesa economica;

VALUTATO CHE:

- la Stazione Appaltante ha sempre manifestato la volontà di addivenire alla stipula del contratto;
- l'aggiudicatario ha reiteratamente richiesto differimenti della stipula;
- l'aggiudicatario non ha provveduto alla produzione delle polizze richieste ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, essendosi limitato alla trasmissione di bozze che, anche a seguito delle richieste di correzione formulate dall'Amministrazione, non sono mai state seguite dalla produzione della documentazione definitiva;
- la richiesta di revisione/rinegoziazione economica formulata dall'aggiudicatario, seppure non accompagnata da elementi documentali idonei a comprovare la sussistenza dei relativi presupposti, è stata comunque oggetto di approfondimento istruttorio, anche sotto il profilo tecnico, mediante valutazioni del Direttore dei Lavori;
- gli aggiornamenti delle Tabelle delle Opere e delle Lavorazioni (TOL) pubblicate da ISTAT non confermano l'incremento generalizzato dei costi prospettato dall'impresa e, per numerose lavorazioni, evidenziano riduzioni;
- l'impresa ha, in ultimo, subordinato la stipula del contratto all'accoglimento della propria pretesa economica;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, interpellato dal RUP in ordine alla richiesta formulata dall'impresa, ha proceduto ad una verifica degli indici TOL disponibili, dalla quale non sono emersi, allo stato, elementi idonei a comprovare l'asserito incremento dei costi posto dall'impresa a fondamento della propria pretesa, risultando anzi taluni indici esaminati relativi al mese di maggio 2026 inferiori rispetto a quelli del mese precedente;

CONSIDERATO CHE:

- l'offerta economica presentata in sede di gara costituisce proposta irrevocabile nei limiti e per il tempo stabiliti dalla documentazione di gara e vincola l'operatore economico sino alla stipulazione del contratto;
- la revisione prezzi disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 opera esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge e dalle clausole contrattuali e non costituisce uno strumento di rinegoziazione del prezzo prima della stipulazione del contratto;
- la condotta dell'aggiudicatario integra un rifiuto della stipulazione alle condizioni risultanti dalla procedura di gara, ponendosi in contrasto con i principi di buona fede, correttezza, autoresponsabilità, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza;
- la mancata conclusione del contratto risulta pertanto imputabile all'aggiudicatario;
- in data 31/07/2026 prot. 15017 è stato pertanto ufficialmente comunicato all'appaltatore l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990 per la decadenza dagli effetti dell'aggiudicazione efficace a causa della mancata stipula del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, con conseguente scorrimento della graduatoria;

VERIFICATO CHE decorsi i 10 giorni assegnati, non sono pervenute osservazioni ai sensi degli artt. 7 e 10 della L. 241/1990.

ACCERTATO, alla luce della complessiva sequenza procedimentale sopra ricostruita, che la mancata stipulazione del contratto risulta imputabile alla condotta dell'aggiudicatario, il quale, nonostante le reiterate interlocuzioni con la Stazione Appaltante, non ha provveduto alla produzione in forma definitiva delle garanzie e delle polizze richieste ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, pur a seguito delle richieste di correzione formulate dall'Amministrazione e, inoltre, dopo plurimi differimenti delle date fissate per la stipulazione, ha espressamente subordinato la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto al preventivo riconoscimento di una propria pretesa di carattere economico, mantenendo tale posizione anche successivamente alla formale diffida ad adempiere e, da ultimo, dichiarando espressamente che, fino al riscontro favorevole alla richiesta formulata in materia di revisione prezzi, non avrebbe presenziato alla convocazione fissata dalla Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che permangono le condizioni di criticità e di carenza sotto il profilo della sicurezza delle aree interessate dall'intervento, già poste a fondamento della decisione della Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, e che tali condizioni, lungi dall'essersi attenuate, risultano suscettibili di aggravarsi con il protrarsi del tempo e con l'ulteriore differimento dell'avvio delle lavorazioni;

RICHIAMATO, altresì, il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in forza del quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

RITENUTO, pertanto, che l'ulteriore protrarsi della mancata stipulazione del contratto e del conseguente mancato avvio delle lavorazioni risulti incompatibile con il concreto interesse pubblico alla tempestiva messa in sicurezza e al completamento delle opere di urbanizzazione del comparto.

RITENUTO che ricorrano i presupposti per dichiarare la decadenza dagli effetti dell'aggiudicazione efficace per causa imputabile all'aggiudicatario, con conseguente attivazione degli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

1. **DI RICHIAMARE** tutto quanto in premessa a far parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI DICHIARARE** la revoca dell'aggiudicazione efficace per mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
3. **DI DARE ATTO CHE** la mancata stipulazione del contratto risulta imputabile all'aggiudicatario;
4. **DI DARE ATTO CHE**, nel termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 15017 del 31/07/2026, non sono pervenute memorie, osservazioni o documentazione da parte di SELVA MERCURIO S.r.l. ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990;
5. **DI DEMANDARE** al RUP l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento e l'individuazione, nel rispetto della disciplina vigente, delle modalità attraverso le quali procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori, tenuto conto della graduatoria risultante dalla procedura espletata;
6. **DI DEMANDARE** al RUP gli adempimenti informativi e le comunicazioni conseguenti al presente provvedimento nei confronti di ANAC, secondo le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente;
7. **DI RISERVARE** espressamente all'Amministrazione ogni azione finalizzata al ristoro dei danni derivanti dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, ivi compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti dal successivo affidamento dei lavori, nonché ogni ulteriore pregiudizio patrimoniale che dovesse risultare documentalmente accertato;

8. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'operatore economico.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Cirillo Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.